

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.399

del 23.10.2003

#### O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Coop.Edil "ATENE" R.L. c/ Comune di Molfetta.  
Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della det.dir. n.232 del  
10.6.2003 di approvazione definitiva graduatoria assegnazione suoli nel  
P.d.Z. ex lege 167/62.

L'anno duemilatre, il giorno ventitre del mese di ottobre nella Casa Comunale,  
legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

|       |           |              |             |            |
|-------|-----------|--------------|-------------|------------|
| Sig.  | MINERVINI | Tommaso      | - SINDACO   | - Presente |
| Dott. | MAGARELLI | Mauro G.ppe  | - ASSESSORE | - Assente  |
| Sig.  | VISAGGIO  | Francesco    | - ASSESSORE | - Presente |
| Dott. | BRATTOLI  | Mauro        | - ASSESSORE | - Presente |
| Avv.  | UVA       | Pietro       | - ASSESSORE | - Presente |
| Dott. | ANCONA    | Antonio      | - ASSESSORE | - Presente |
| Dott. | TAMMACCO  | Saverio      | - ASSESSORE | - Presente |
| Sig.  | SOLIMINI  | Maurizio     | - ASSESSORE | - Presente |
| Dott. | MEZZINA   | Maria        | - ASSESSORE | - Presente |
| Sig.  | NAPPI     | Francesco S. | - ASSESSORE | - Assente  |

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Publicata il 28.10.2003

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 26.09.2003 con prot. n.88, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Rosaria Gadaleta – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla cooperativa edilizia “Atene” a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Giovanni Binetti;
  - Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
  - della Determinazione Dirigenziale n.232 del 10.06.2003, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei suoli edificabili alle cooperative edilizie nel P.d.Z. ex lege 167, nella parte in cui respinge le osservazioni proposte dalla cooperativa ricorrente ed esclude la socia Minervini Lucia;
  - della nota a firma del Capo Settore Territorio del 24 giugno 2003 prot. n.28413, con la quale è stata comunicata l'approvazione della graduatoria definitiva delle cooperative edilizie con l'esclusione di tre soci della soc. coop. ricorrente e tra questi la Sig.ra Minervini Lucia;
  - della nota a firma del Capo Settore Territorio del 26 giugno 2003, prot. n.28919, con la quale è stato comunicato il rigetto delle osservazioni presentate dalla soc. coop. Ricorrente in riferimento alla esclusione della socia Minervini Lucia;
  - La presente opposizione si fonda sulle seguenti motivazioni in diritto: *“1) Violazione ed omessa applicazione della delibera di C.C. n.108 del 18.4.2002, art. 3.5 lett. d) – Violazione del bando di concorso per l'assegnazione in proprietà delle aree nel Piano di Zona 167, pubblicato in data 9.9.2002 – Eccesso di potere per omessa istruttoria – Travisamento – Erroneità manifesta....”*;
  - La deducente ritiene legittima l'invocata misura cautelare essendo palese il pregiudizio per la diretta interessata Sig. Minervini e per la conseguente esclusione della cooperativa istante;
  - Ritenuto, seguendo l'orientamento sin qui seguito dalla G.C. in azioni fra le quali può annoverarsi il presente ricorso, che la domanda posta dalla cooperativa edilizia “Atene” a r.l. come legalmente rappresentata, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
  - Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nino Matassa da Bari, già difensore nei detti ricorsi di identico contenuto, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
  - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
  - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
  - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nino Matassa con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n.35, per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Cooperativa Edilizia “Atene” a r.l., come legalmente rappresentata, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.

- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) Di dare atto, altresì, che giusta delibera di G.C. n.496 del 10.10.2002, l'Avv. Matassa (in deroga alle delibere di costituzione ove il conferimento dell'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente ad avvocati esterni nei giudizi di ogni ordine e grado è perentoriamente subordinato all'accettazione da parte degli stessi del rispetto dei minimi tariffari professionali) non è tenuto a tale osservanza, purchè la parcella sia corredata del parere del competente Ordine Forense.
- 5) Di subordinare, invece, il conferimento dell'incarico alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.